COMUNE DI MONZA

Guardia di Finanza
COMANDO PROVINCIALE MONZA

PROTOCOLLO D'INTESA
PER IL MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE MISURE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA E DELLE RISORSE DESTINATE ALLE PRESTAZIONI SOCIALI

Protocollo N° 0221905/2022 del 15/12/2022 14:33:24

Il **Comune di Monza** (di seguito, anche Comune), legalmente rappresentato dal Sindaco Paolo Pilotto, domiciliato per la carica in piazza Trento e Trieste, Monza,

e

il **Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Monza** (di seguito, anche Comando del Corpo), legalmente rappresentato dal Comandante Provinciale, Col. t.ST Maurizio Querqui, domiciliato per la carica in piazza Diaz n. 1/B, Monza,

nel prosieguo definite anche "Parti"

PREMESSO che le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, i quali, a mente del successivo comma 2-*bis*, sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma digitale;

VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (regolamento RFR) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza e, in particolare, l'art. 22 recante "*Tutela degli interessi finanziari dell'Unione*";

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, recante "*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*";

VISTO il *"Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza"* (di seguito anche "PNRR" o "Piano") approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;

VISTO il punto 47 della Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio, nel cui ambito è richiamato il ruolo della Guardia di Finanza nella fase attuativa del PNRR "*per la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi, della corruzione e dei conflitti d'interesse"*;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*";

VISTO l'art. 1, comma 1043, del decreto-legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), il quale prevede che "*Le amministrazioni e gli organismi titolari dei progetti finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050 sono responsabili della relativa attuazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria e alla normativa nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi, la corruzione e i conflitti di interessi, e realizzano i progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi target intermedi e finali…*";

VISTA la legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" (cd. Legge Anticorruzione);

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il "*Codice dei contratti pubblici;*

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante il "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*", la quale, all'articolo 3, prevede, tra l'altro, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l'utilizzo di conti correnti dedicati e di sistemi di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché l'obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio, il Codice unico di progetto (CUP);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, avente ad oggetto il "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"* e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, concernente "*Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate*", a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e, in particolare, l'articolo 4, comma 10, ai sensi del quale "*nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento della Guardia di Finanza, una quota delle verifiche è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*" e, in particolare, l'articolo 71, che prevede che "*le amministrazioni procedenti sono tenute ad eseguire idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47*";

VISTO l'articolo 38, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha stabilito l'obbligo, per gli enti che erogano prestazioni sociali agevolate (comprese quelle erogate nell'ambito delle prestazioni del diritto allo studio universitario) a seguito di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), di comunicare all'INPS i dati relativi ai beneficiari delle stesse;

VISTO l'articolo 11, commi 11 e 13, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante il "*Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)*", che prevede la comunicazione alla Guardia di Finanza dei nominativi dei richiedenti nei cui confronti emergono divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare, per assicurare coordinamento ed efficacia dei controlli che, con criteri selettivi, nell'ambito della programmazione dell'attività del Corpo nel settore della spesa pubblica, viene da questo riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei beneficiari di prestazioni;

VISTO il decreto interministeriale 8 marzo 2013, recante "*Definizione delle modalità di rafforzamento dei controlli dell'ISEE*", che ha ridisegnato il sistema della gestione e dello scambio delle informazioni nel settore delle prestazioni sociali agevolate;

Protocollo N° 0221905/2022 del 15/12/2022 14:33:24

VISTI il Regolamenti sui controlli interni e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza del Comune di Monza;

VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189, concernente "*Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza*" che, all'articolo 1, comma 2, punto 3, demanda alla stessa i compiti di vigilare, nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico;

VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante "*Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di Finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78*", che individua la citata Istituzione quale Forza di polizia a ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria, sulla base delle peculiari prerogative conferite dalla legge e che, in particolare:

- all'articolo 2, commi 1 e 2, lettere e) e m), attribuisce al Corpo compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di risorse e mezzi finanziari pubblici, impiegati a fronte di uscite del bilancio pubblico e di programmi pubblici di spesa nonché di ogni altro interesse economico-finanziario nazionale o dell'Unione europea;
- all'articolo 3, comma 1, prevede che il Corpo, in relazione alle proprie competenze in materia economica e finanziaria, possa fornire collaborazione "*agli organi istituzionali, alle Autorità indipendenti e agli enti di pubblico interesse che ne facciano richiesta*";

VISTO l'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e l'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, concernenti le comunicazioni alla Guardia di Finanza di dati e notizie acquisiti da soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettiva o di vigilanza, qualora attengano a fatti che possano configurarsi come violazioni tributarie, ai fini dell'assolvimento dei compiti di polizia economico-finanziaria;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente il *"Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del corpo della Guardia di Finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449"*, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*";

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*";

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, di "*Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che*

Protocollo N° 0221905/2022 del 15/12/2022 14:33:24

abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio", con particolare riferimento all'articolo 47 ("*Modalità di trattamento e flussi di dati da parte delle Forze di polizia*");

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, avente ad oggetto "*Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia*";

CONSIDERATO l'elevato impatto sociale che assume l'attività di controllo in materia di prestazioni sociali, finalizzata ad assicurare l'effettiva percezione dei benefici in capo a coloro i quali ne hanno effettivo diritto, oltre che a perseguire finalità sia di tutela delle entrate erariali, avendo come obiettivo quello di misurare la reale capacità contributiva dei soggetti destinatari, sia di salvaguardia degli interessi finanziari degli Enti su cui grava l'erogazione degli aiuti;

CONSIDERATO che i soggetti beneficiari – attuatori diretti degli interventi finanziati con risorse del PNRR, assumono la responsabilità della gestione dei singoli Progetti sulla base degli specifici criteri e modalità stabiliti nei provvedimenti di assegnazione delle risorse adottati dalle Amministrazioni centrali titolari degli interventi e che, in particolare, gli enti attuatori devono rispettare gli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo, prevenendo e correggendo eventuali irregolarità;

TENUTO CONTO che sussiste il reciproco interesse a sviluppare una collaborazione tra il Comune di Monza e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Monza, al fine di rafforzare le azioni a tutela della legalità dell'azione amministrativa relativa all'utilizzo di risorse pubbliche e, in particolare, di quelle destinate al PNRR **nel territorio comunale di competenza**, nonché a tutela del segmento di spesa delle prestazioni sociali, attraverso la prevenzione e il contrasto di qualsiasi violazione, nel quadro delle rispettive competenze, disciplinando modalità di coordinamento e cooperazione idonee a sostenere, nel rispetto dei rispettivi compiti istituzionali, la legalità economica e finanziaria nell'ambito del proprio territorio di riferimento,

tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Protocollo N° 0221905/2022 del 15/12/2022 14:33:24

Articolo 1
(Ambito della collaborazione)

1. Con il presente accordo le Parti definiscono la reciproca collaborazione, nell'ambito dei rispettivi fini istituzionali e in attuazione del quadro normativo vigente, allo scopo di rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto delle condotte lesive degli interessi economici e finanziari pubblici connessi alle misure di sostegno e/o di incentivo, per le quali è già stato perfezionato l'*iter* di concessione, di competenza del Comune di Monza, con riferimento a:
   a. le procedure di appalto, autorizzazione, misure di sostegno e finanziamenti economici connessi al PNRR;
   b. l'erogazione di prestazioni sociali.
2. Per la Guardia di Finanza (di seguito anche "Corpo"), la collaborazione di cui al comma 1, in particolare, sarà sviluppata tenendo conto degli obiettivi assegnati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze mediante la direttiva annuale per l'azione amministrativa e la gestione e nei limiti delle risorse disponibili.

Articolo 2
(Referenti)

1. Nel quadro di quanto definito nell'articolo 1, i referenti per l'attuazione del presente accordo sono:
   a. per il Comune di Monza:
      (1) sul piano programmatico, il Segretario generale;
      (2) ai fini del coordinamento delle attività e delle procedure, i dirigenti delle strutture competenti per materia;
   b. per il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Monza:
      (1) sul piano programmatico e quale supervisore dell'attuazione complessiva dell'intesa, il Comandante Provinciale;
      (2) ai fini del coordinamento delle attività e delle procedure:
         (a) il Comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Monza, quale unità operativa qualificata a proiezione provinciale, con riferimento alle misure di sostegno e finanziamenti connessi al PNRR;
         (b) il Comandante del Gruppo di Monza, avuto riguardo alle attività tecnico-operative collegate all'erogazione di prestazioni sociali.
2. Allo scopo di assicurare un costante monitoraggio dell'attuazione del presente accordo, con cadenza semestrale sarà convocata almeno una riunione di coordinamento con partecipazione dei referenti individuati sul piano programmatico. Saranno altresì previsti tavoli tecnici bimestrali tematici in materia di PNRR e prestazioni sociali, cui penderanno parte i referenti per il coordinamento delle attività e delle procedure, volti a garantire la corretta attuazione delle modalità esecutive di cui al successivo articolo 3.

Articolo 3
(Modalità esecutive)

1. Fermo restando il potere di iniziativa della Guardia di Finanza e il disposto dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per il perseguimento degli obiettivi del presente Protocollo, il Comune di Monza:
   a. comunica informazioni, dati e notizie circostanziate e qualificate ritenute rilevanti per la repressione di irregolarità di natura economico-finanziaria, condotte fraudolente ovvero potenzialmente idonee ad integrare fattispecie di danno erariale, di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni di monitoraggio e controllo in relazione alle procedure relative ad appalti, forniture, autorizzazioni e/o concessioni riferite agli interventi in materia di PNRR;
   b. mette comunque a disposizione della Guardia di Finanza dati e informazioni utili al perseguimento delle finalità collaborative, con particolare riguardo agli esecutori/realizzatori collegati alle misure di finanziamento già perfezionate con l'aggiudicazione delle gare di appalto nel settore del PNRR;
   c. segnala dati ed informazioni qualificate relative ad anomalie ricorrenti o irregolarità sintomatiche di violazioni o condotte fraudolente riconducibili a uno o più soggetti beneficiari/destinatari di prestazioni sociali già perfezionate, fornendo l'eventuale documentazione di supporto.
2. Sulla scorta delle informazioni acquisite ai sensi del comma 1, la Guardia di Finanza:
   a. potrà utilizzare i dati e gli elementi acquisiti per le autonome attività di analisi, al fine di orientare e rafforzare, nell'ambito dei propri compiti d'istituto, l'azione di prevenzione, ricerca e repressione degli illeciti economici e finanziari in danno del bilancio del Comune di Monza, dello Stato e dell'Unione europea;

Protocollo N° 0221905/2022 del 15/12/2022 14:33:24

b. nel rispetto delle norme sul segreto investigativo penale, sulla riservatezza della fase istruttoria contabile e sul segreto d'ufficio, segnalerà al Comune di Monza, laddove necessario per svolgimento dei compiti istituzionali del Comune medesimo e limitatamente alle informazioni necessarie per tali adempimenti, le risultanze emerse all'esito dei propri interventi. Il Comune di Monza, a sua volta, comunicherà al Corpo eventuali iniziative assunte e/o i provvedimenti conseguentemente adottati.

Articolo 4

(Riservatezza e divulgazione dei dati)

1. Con riguardo ai trattamenti di dati personali effettuati in attuazione del presente protocollo, le Parti osservano i principi di correttezza, liceità, trasparenza e necessità dettati dal regolamento (UE) n. 2016/679, nonché le disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 2003, del decreto legislativo n. 101 del 2018, del decreto legislativo n. 51 del 2018 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 2018.
2. A tal fine, in attuazione dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 2016/679 e dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 51 del 2018, le parti, che operano in qualità di titolari autonomi nell'ambito delle rispettive competenze e delle proprie finalità, adottano le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire e dimostrare la conformità alle disposizioni di cui al comma 1, nonché il rispetto dei principi ivi indicati, anche con riguardo ai reciproci flussi informativi.
3. I dati oggetto di scambio tra le parti devono essere adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati e la trasmissione avviene con modalità idonee a garantire la sicurezza e la protezione dei dati.
4. Le parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il know-how e le notizie oggetto di scambio reciproco in attuazione del presente protocollo, a eccezione delle informazioni, dei dati, delle notizie e delle decisioni dei quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga la comunicazione a terzi.

Articolo 5

(Ulteriori disposizioni)

1. Allo scopo di consolidare procedure operative efficaci, le Parti, di comune accordo, possono promuovere e organizzare incontri, seminari, nonché interventi formativi rivolti ai dipendenti e corsi di aggiornamento professionale riservati al personale preposto allo svolgimento delle rispettive attività d'istituto.
2. Gli interventi formativi e i corsi di aggiornamento professionale sono espletati compatibilmente con i piani di formazione, in base ai rispettivi ordinamenti.
3. Dal presente protocollo d'intesa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le parti provvedono alla relativa attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 6

(Disposizioni finali)

1. Il presente accordo:
   a. può essere integrato e modificato di comune accordo anche prima della scadenza, in conseguenza di sopraggiunti interventi normativi di modifica del settore o per l'eventuale esigenza di meglio definire e precisare strumenti e modalità della collaborazione stessa;

Protocollo N° 0221905/2022 del 15/12/2022 14:33:24

b. decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso fino al completamento del PNRR e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.

2. Le Parti, ricorrendone i presupposti, potranno avviare un confronto per l'eventuale rinnovo dello stesso.
3. Le Parti stabiliscono che ogni comunicazione inerente l'attuazione del presente accordo avverrà utilizzando i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata (PEC):
   a. Comune di Monza: monza@pec.comune.monza.it;
   b. Comando Provinciale di Monza: MB0500000p@pec.gdf.it.
   c. Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Monza: MB1040000p@pec.gdf.it;
   d. Gruppo di Monza: MB1000000p@pec.gdf.it.

Monza,

per	per
IL COMUNE DI MONZA	**IL COMANDO PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MONZA**
F.to digitalmente	*F.to digitalmente*
IL SINDACO DEL COMUNE DI MONZA (Paolo Pilotto)	IL COMANDANTE PROVINCIALE (Col.t.ST Maurizio Querqui)

Protocollo N° 0221905/2022 del 15/12/2022 14:33:24

Copia cartacea per cittadine e cittadini privi di domicilio digitale

(articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

La presente copia cartacea è tratta dal documento informatico originale, predisposto dall'Amministrazione scrivente in conformità alla normativa vigente e disponibile presso la stessa.
La stampa del presente documento soddisfa gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente.

Il documento informatico originale è stato sottoscritto con i seguenti certificati di firma digitale:

Nome e cognome: MAURIZIO QUERQUI
Codice fiscale: QRQMRZ75L16A269S
Autorità Certificativa: Namirial CA Firma Qualificata
Sottoscritto il: 13/12/2022 16:10:07 CET
Numero di serie del certificato di firma digitale: 4570A2F99CD14CC9

Nome e cognome: Paolo Pilotto
Codice fiscale: PLTPLA60H13L781T
Autorità Certificativa: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
Sottoscritto il: 13/12/2022 13:35:23 CET
Numero di serie del certificato di firma digitale: 184EF1

*(firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39)

Protocollo N° 0221905/2022 del 15/12/2022 14:33:24

Copia prodotta in data: 15/12/2022